



COMUNE DI CESSALTO
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con delibera C.C. n.26 del 13.06.2008

INDICE

Art.1 – Oggetto del Regolamento, finalità e principi del Servizio

Art.2 – Destinatari del Servizio

Art.3 – Modalità di produzione del Servizio

Art.4 - Modalità di accesso al Servizio

Art.5 - Piano annuale del Trasporto Scolastico

Art.6 – Comportamento degli utenti

Art.7 – Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

Art.8 – Rimborsi

Art.9 – Mancato pagamento

Art.10 – Responsabilità

Art.11 – Accompagnatori per i bambini della Scuola dell'Infanzia

Art.12 – Contratto d'utenza

Art.13 – Decorrenza – Norme finali

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E PRINCIPI DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina i rapporti con l'utenza in ordine all'erogazione del servizio di trasporto scolastico, in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della gestione amministrativa.

Il presente regolamento si propone l'obiettivo di garantire un sistema imparziale di applicazione delle procedure inerenti l'accesso e l'erogazione del servizio stesso.

Art.2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio gli alunni, residenti nel territorio del Comune, frequentanti la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, pubbliche o parificate, esistenti nel territorio comunale.

Il servizio viene prestato anche ad alunni non residenti nel territorio comunale, per i quali il richiedente indichi punti di salita o di riconsegna all'interno del territorio comunale.

Previa verifica e valutazione di compatibilità, da parte dell'Amministrazione Comunale, con le esigenze organizzative del servizio, potranno essere ammessi anche non residenti per i quali sia stata stipulata apposita convenzione con il comune di residenza.

Di norma il servizio viene fornito a tutti i richiedenti per i quali sussistano le condizioni di cui ai precedenti capoversi.

Ove, per cause di forza maggiore, dovessero essere introdotte limitazioni all'ammissione al servizio, lo stesso sarà assicurato con priorità agli alunni residenti in luoghi situati a oltre 800 metri di distanza dalle sedi scolastiche.

Art.3 - MODALITA' DI PRODUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico può essere prodotto, in base a valutazione di opportunità, in diretta amministrazione o mediante affidamento a terzi appaltatori.

Art.4 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Entro il termine stabilito con appositi avvisi, colui che esercita la potestà sull'alunno dovrà presentare domanda presso l'ufficio comunale di competenza, indicando le proprie generalità, quelle dell'utente e il luogo di fermata dell'autobus dove l'utente salga o scenda dai mezzi di trasporto, come da modello predisposto dall'Amministrazione Comunale.

In caso di presentazione della domanda oltre i termini fissati dall'avviso, l'allievo sarà ammesso al servizio solo se ciò non comporta modifica al piano di trasporto predisposto immediatamente dopo la conclusione delle iscrizioni.

In caso di iscrizione tardiva alla scuola, per trasferimento di residenza o per comprovati altri gravi motivi, colui che esercita la patria potestà sull'alunno dovrà presentare domanda su apposito modulo presso l'Ufficio Comunale; l'alunno potrà essere ammesso al servizio compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio medesimo.

Art.5 - PIANO ANNUALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Il Comune predispose ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando particolare attenzione alle

condizioni oggettivamente più disagiate. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste. Dovrà anche essere redatto con criteri che consentano la maggiore sicurezza possibile per gli utenti e per il personale di servizio. In particolare devono essere individuati i punti di salita e di discesa degli alunni in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali. I punti di salita saranno individuati, ferme le esigenze di sicurezza, in prossimità dell'abitazione di ciascun alunno. Punti di raccolta potranno essere previsti in presenza di circostanze particolari che ne determinino l'opportunità.

Il piano del trasporto scolastico potrà essere modificato durante l'anno scolastico per ragioni di sicurezza, per la riduzione del numero degli utenti rispetto l'inizio dell'anno scolastico o per altre situazioni di emergenza da valutarsi dall'Amministrazione Comunale

Art.6 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità e il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Gli alunni all'interno dei mezzi di trasporto devono osservare un corretto comportamento:

- occupare il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
- alzarsi solo ad automezzo fermo;
- non disturbare i compagni di viaggio e l'autista;
- usare un linguaggio conveniente;
- mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e, più in generale, rispettare le regole impartite dall'autista;
- attenersi alle indicazioni che il conducente è autorizzato ad impartire per ragioni di sicurezza.

L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati all'Amministrazione Comunale.

Per chi si comporta in modo scorretto l'Amministrazione Comunale adotterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie:

- richiamo verbale;
- avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
- sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, senza rimborso della tariffa versata.

Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo e a terzi, le famiglie saranno chiamate a rimborsarli.

Art. 7 – COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Le famiglie degli utenti concorrono alle spese per il servizio con le rette fissate annualmente dalla Giunta Comunale. Con il medesimo provvedimento verranno indicate le modalità di pagamento delle stesse e le modalità di rimborso.

I pagamenti verranno richiesti a scadenze stabilite dall'Amministrazione Comunale contestualmente alla tariffa.

Nel piano tariffario l'Amministrazione Comunale ha facoltà di prevedere gratuità per tipologie di scuole secondo obiettivi di politica scolastica e riduzioni a favore di famiglie con più figli usufruenti del servizio.

Eventuali richieste di esenzione dal pagamento della retta per ragioni di carattere sociale saranno trattate con le modalità stabilite dal vigente Regolamento per la concessione di benefici economici, approvato ai sensi dell'art.12 della Legge 241/1990.

Art. 8 - RIMBORSI

In caso di cessazione della fruizione del servizio per iniziativa dell'utente, nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale per le rette già corrisposte o per quelle corrispondenti ai periodi di rateizzazione in corso.

Altresì nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità di effettuare il servizio per cause di forza maggiore (guasto al mezzo, scioperi, condizioni meteorologiche particolarmente avverse).

Si procederà al rimborso qualora la somma versata dall'utente superi l'importo della tariffa fissata con provvedimento di Giunta Comunale.

Art.9 – MANCATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si procederà all'iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 46 del 26.2.1999 e ss.mm.ii.

Art.10 – RESPONSABILITA'

Il Comune risponde dell'incolumità personale dei minori dal momento della salita sul mezzo al momento della discesa dallo stesso, vale a dire dal punto di salita, definito all'atto di ammissione al servizio, o successivamente modificato, al plesso scolastico e, viceversa, dal plesso scolastico al punto di discesa come sopra definito. Chi esercita la potestà sul minore ha l'obbligo di accompagnare e di prelevare il minore nei punti di salita e di discesa prossimi alla propria abitazione, salva ogni propria valutazione circa l'idoneità del minore a percorrere autonomamente il tragitto dalla/alla propria abitazione, con l'assunzione della relativa responsabilità.

E' fatto salvo il caso dei minori frequentanti la scuola dell'infanzia, per i quali si applicano le disposizioni del successivo art.11.

Art.11 – ACCOMPAGNATORI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus viene garantito, come previsto dalla normativa vigente, solo ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia.

Tale servizio viene effettuato da adulti, non necessariamente dipendenti dell'Ente.

I genitori o gli affidatari sono rigorosamente tenuti a garantire la loro presenza al momento dell'arrivo e della partenza del mezzo, nel rispetto assoluto degli orari prestabiliti.

In caso di assenza della persona responsabile per la riconsegna del minore, il Comune tratterà il minore nella propria custodia, addebitando al responsabile del minore gli oneri sostenuti per la custodia.

Art. 12 – CONTRATTO D'UTENZA

Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento dell'iscrizione, formalizzata con l'apposito modulo di richiesta che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative.

Art.13 - DECORRENZA – NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 e sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento, rendendolo disponibile, oltre che presso gli Uffici Comunali e le Segreterie delle istituzioni scolastiche, anche sulla rete internet del Comune. Del documento potrà essere richiesta copia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.